

**1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)**

**BOZZE DI STAMPA**

**9 febbraio 2022**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (2488)**

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 2**

**2.1500 [già 2.1000 e 2.1000/4, 2.1000/21, 2.1000/22, 2.1000/23, 2.1000/24 (testo2), 2.1000/28 (testo 2), 2.1000/29, 2.1000/99, 2.1000/100, 2.1000/101, 2.1000/103, 2.1000/104 (testo2), 2.1000/148, 2.1000/157 (testo 2), 2.1000/158 (testo 2), 2.1000/500, 2.1000/501]**

**LA COMMISSIONE**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a. All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è applicato il regime dell'autosorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena.";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"».

a. Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

**Art. 3-bis**  
**(Certificazioni verdi COVID-19)**

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea è sostituito dal seguente: "1. Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:";

b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione o test, c.d. "green pass base": una delle certificazioni di cui al comma 2;

a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione c.d. "green pass rafforzato": una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione di cui al comma 2, lettera a), per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione di cui al comma 2, lettere b) e c-bis);".

a. *All'articolo 4, sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Dal 25 dicembre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.".

a. *All'articolo 4, abrogare il comma 3*

a. *Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

#### **Art. 4-bis**

*(Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del Tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali)*

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione di tutta la popolazione e di ridurre il rischio di contagio, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali. Il Tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello Sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico.

3. All'attuazione delle attività di cui al comma 1-*bis*, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del Tavolo tecnico di cui al comma 1-*bis* non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

a. *Sostituire l'articolo 5 con i seguenti:*

#### **Art. 5**

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test -*

*c.d. green pass base)*

1. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. "green pass base", l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) concorsi pubblici;

c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*ter*.1 del presente decreto e dall'articolo 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;"

- b) i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati;
- c) al comma 4, al primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2-*bis*" e le parole "ai medesimi commi 1 e 2-*bis*" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "al comma 1" e "al medesimo comma 1" e il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
- d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Impiego delle certificazioni verdi COVID - 19 da vaccinazione, guarigione o test - c.d. green pass base*";

### **Art. 5-*bis***

*(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione -*

*c.d. green pass rafforzato)*

1. Dopo l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*.1

*(Impiego certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione - c.d. green pass rafforzato)*

1. Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*;

b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-*bis*;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;

i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-*ter*;

l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

m) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5;

o) partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo."

2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole "*, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*" sono soppresse;

1.2) al terzo periodo, "*l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e*" sono soppresse;

2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole "*esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,*" sono soppresse;

3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "*In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.*";

b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 9, comma 10-bis, dopo la parola: "9-bis" è inserita la seguente: "9-bis.1"

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, le parole "e 9-bis" sono sostituite dalle seguenti: "*, 9-bis e 9-bis.1*";

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "*dell'articolo 9-bis*" sono inserite le seguenti: "*, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell'articolo 5*";

3) al quarto periodo, le parole "*e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*e all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o) in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato*".

### **Art. 5-ter**

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. l'articolo 9-ter è abrogato;

b. all'articolo 9-ter.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1:

1. il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base.*";

2. dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "*Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76.*";

1. il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 viene verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.*".

2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "*4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.*";

a. all'articolo 9-ter.2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76.*";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 viene verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.*";

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "*3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina*

*generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2."*

#### **Art. 5-quater**

*(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto)*

1. All'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinnea è sostituito dal seguente: "1. *Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. del green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:*";

2) la lettera e-bis è abrogata;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. *Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.*";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "al medesimo comma 1" sono inserite le seguenti: "e al comma 2-bis");

d) al comma 3-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

e) al comma 4, le parole "ai commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2-bis e 3".

#### **Art. 5-quinquies**

*(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 sui luoghi di lavoro)*

1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli ar-

*ticoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4 quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76";*

b) al comma 6, primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

#### **Art. 5-sexies**

*(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari)*

1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76.".

#### **Art. 5-septies**

*(Modifiche alla disciplina dell'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore privato)*

1. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4 quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76.".

b) al comma 6, primo periodo, le parole "*31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 marzo 2022*".

### **Art. 5-octies**

*(Modifiche alla disciplina degli spostamenti)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "*delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9*" sono sostituite dalle seguenti: "*di una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base*";

b) al comma 2-*sexies*, le parole "*Nelle zone bianche*" sono sostituite dalle seguenti: "*Su tutto il territorio nazionale*".

a. *All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: "Nel medesimo periodo di cui al comma 1", con le seguenti: "Fino al 10 febbraio 2022".*

a. *Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

### **Art. 7**

*(Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)*

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "*muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52*", e le parole: "*muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19*" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

*1-ter.* L'accesso ai locali di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-*bis*, è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-*bis*) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

1-*quater*. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai commi 1-*bis* e 1-*ter*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

1-*quinquies*. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

1-*sexies*. A decorrere dal 10 marzo 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore ai quarantacinque minuti.

1-*septies*. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, n. 87, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo."

a. *Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

## **Art. 8**

*(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)*

1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.";

b) al comma 4, dopo le parole "per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro" sono inserite le seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro".

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1 pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

*l) Sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

### **Art. 18**

*(Disposizioni finali)*

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.19del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021

2. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.

*m) Dopo l'articolo 18 inserire i seguenti:*

### **Art. 18-bis**

*(Disciplina sanzionatoria)*

1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

### **Art. 18-ter**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*"1-bis. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021.*

*1-ter. Il decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2."*

---

## **Art. 4**

### **4.0.2 (testo 4)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «purché impegnate nell'emergenza da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19».

---

## **Art. 13**

### **13.0.2 (testo 3) [e identico 13.0.3 (testo 2)]**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione  
del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)*

1. All'articolo 58, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-*bis*), è inserita la seguente: "f-*ter*) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria;"».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei.

---

**Art. 16**

**16.2 (e identici 16.3 e 16.4)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.».

---

**16.7**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*«1-*bis*. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: " Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: " Per gli anni 2021 e 2022".».

---

## 16.19

LA COMMISSIONE

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.»

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché proroga di termini per adempimenti dilatati a causa dello stato di emergenza da COVID -19»*

---

## Art. 17

### 17.3 (testo 2) [e identici 17.5 (testo 2); 17.7 (testo 2) e 17.11 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

*All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022" con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "39,4 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "63 milioni di euro per l'anno 2022";*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "fino al 28 febbraio 2022" con le seguenti: "a decorrere dal 1° aprile 2022" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma, qualora sia adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022."*

c) *dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022,*

dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3-*ter* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-*bis* si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.";

d) *sostituire il comma 4 con il seguente*: "4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-*bis*, pari a 116,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione, per l'importo di euro 40 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

---

## **Art. 18**

### **18.0.1 (testo 2) [e identico 18.0.2 (testo 2)]**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione degli stessi.».

---

### **Coord.1**

LA COMMISSIONE

*All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al comma 3: al primo e secondo» con le seguenti: «al comma 3, primo e secondo».*

*All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,» inserire le seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,».*

*All'articolo 9, comma 3, sostituire le parole da: «pari a 18 milioni» fino a: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» con le seguenti: «, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».*

*All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «convertito, con modificazione» con le seguenti: «convertito, con modificazioni».*

*All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «e di assistenza sanitaria al personale navigante» con le seguenti: «e i servizi territoriali di l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico» con le seguenti: «al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico» e le parole: «presso i "Covid Hotel"» con le seguenti: «presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ("Covid Hotel")», e dopo le parole: «dell'azienda sanitaria» inserire la seguente: «locale».*

*All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00» con le seguenti: «, quantificati complessivamente in euro 4.800.000,».*

*All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3,» con le seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo» e le parole: «legge 21 maggio 2021, n. 59» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69»;*

*b) al comma 5, sostituire le parole: «pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022».*

*All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione» inserire le seguenti: «delle proiezioni» e dopo le parole: «di conto capitale» inserire la seguente: «iscritto».*

*All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sopprimere le parole: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;*

*b) al comma 3, lettera a), alle parole: «i cui dati» premettere il seguente segno d'interpunzione: «,».*

*All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «il Commissario» inserire la seguente: «straordinario», sostituire le parole: «commi 2, lettere a-bis)» con le seguenti: «comma 2, lettera a-bis)» e dopo le parole: «disponibilità di cui all'articolo 122» sopprimere il segno d'interpunzione: «,».*

*All'articolo 17, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui al secondo periodo».*

*All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al comma 3: al primo e secondo» con le seguenti: «al comma 3, primo e secondo».*

*All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,» inserire le seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,».*

*All'articolo 9, comma 3, sostituire le parole da: «pari a 18 milioni» fino a: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» con le seguenti: «, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».*

*All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «convertito, con modificazione» con le seguenti: «convertito, con modificazioni».*

*All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «e di assistenza sanitaria al personale navigante» con le seguenti: «e i servizi territoriali di l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico» con le seguenti: «al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico» e le parole: «presso i "Covid Hotel"» con le seguenti: «presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ("Covid Hotel")», e dopo le parole: «dell'azienda sanitaria» inserire la seguente: «locale».*

*All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00» con le seguenti: «, quantificati complessivamente in euro 4.800.000,».*

*All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3,» con le seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo» e le parole: «legge 21 maggio 2021, n. 59» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69»;*

*b) al comma 5, sostituire le parole: «pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022».*

*All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione» inserire le seguenti: «delle proiezioni» e dopo le parole: «di conto capitale» inserire la seguente: «iscritto».*

*All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sopprimere le parole: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;*

*b) al comma 3, lettera a), alle parole: «i cui dati» premettere il seguente segno d'interpunzione: «,».*

*All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «il Commissario» inserire la seguente: «straordinario», sostituire le parole: «commi 2, lettere a-bis)» con le seguenti: «comma 2, lettera a-bis)» e dopo le parole: «disponibilità di cui all'articolo 122» sopprimere il segno d'interpunzione: «,».*

*All'articolo 17, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui al secondo periodo».*

---